

ALLEGATO " B" AL N. 5601 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"AREA
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Capo I
Costituzione - Sede - Scopo - Durata**

Articolo 1

- Denominazione -

1.1. E' costituita un'Associazione denominata:

"AREA

ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata "AREA ETS"

(nel seguito, l'"Associazione").

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

- Sede -

L'Associazione ha sede legale a Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità

dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

- Scopo -

4.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

4.2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni. Tali attività devono comunque risultare strumentali e secondarie. La loro individuazione deve essere operata dal Consiglio Direttivo.

4.3. L'Associazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si propone di operare a beneficio di persone con disabilità e delle loro famiglie; in particolare, a titolo esemplificativo, si propone quanto segue:

a. individuare e promuovere le capacità potenziali delle persone con disabilità, favorendo il maggior livello di autonomia e crescita personale, attraverso:

* iniziative che rendano possibile o facilitino la comunicazione, la creatività e l'espressività,

* iniziative di tipo formativo, didattico, di ricerca e sperimentazione anche con l'impiego di nuove tecnologie in ambito scolastico, riabilitativo e del tempo libero,

* iniziative di documentazione, informazione, conoscenza e accesso a risorse disponibili, anche con la costruzione di banche dati e siti web;

b. fornire in modo diretto e progettuale alle persone con disabilità e alle loro famiglie assistenza psicologica nonché sostegno economico e morale;

c. collaborare e affiancare l'attività di altre associazioni o enti che operano in campo socio-assistenziale, didattico, sanitario, di ricerca a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, contribuendo anche alla formazione degli operatori in tale ambito;

d. erogare borse di studio a favore di:

* persone con disabilità per il proseguimento dei loro studi,

* studenti che nel loro iter formativo intendano dedicarsi al tema della disabilità,

* operatori che vogliano approfondire la formazione nel campo dell'assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie;

e. promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare persone ed enti ai problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

f. stipulare e sottoscrivere convenzioni con:

* università italiane e straniere,

* enti pubblici o privati,

* istituzioni nazionali e straniere;

g. produrre software, svolgere attività editoriale (anche elettronica) e distribuire pubblicazioni di carattere scientifico o culturale.

4.4. L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Capo II

Soci - Quota Annuale

Articolo 5

- Requisiti dei Soci-

5.1. Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che hanno partecipato all'atto costitutivo o che hanno

successivamente aderito alla stessa, presentando domanda, impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione, e che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

5.2. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. La suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

5.3. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o, se persona giuridica, estinzione del Socio.

5.4. Sono previste due categorie di associati, gli "ordinari" e i "fondatori"; i loro diritti/obblighi verso l'Associazione sono uguali.

Sono "associati fondatori" quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli a cui viene riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo a fronte di particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione o, più in generale, nei confronti della disabilità.

Gli Associati sia "ordinari", sia "fondatori" assumono la qualifica aggiuntiva di "effettivo" o di "sostenitore" per tutto l'anno in cui, in aggiunta alla quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, abbiano volontariamente versato all'Associazione i sotto quantificati contributi in denaro; il pagamento del contributo e la qualifica di "effettivo"/"sostenitore" non implica per l'Associato interessato alcuna variazione, neppure temporanea, nei diritti/obblighi verso l'Associazione; il tipo di qualifica aggiuntiva ("effettivo"/"sostenitore") dipende dall'entità del contributo versato e precisamente:

* qualifica di "effettivo" a fronte di un contributo pari all'importo della quota associativa,

* qualifica di "sostenitore" a fronte di un contributo non inferiore al quadruplo della quota associativa.

5.5. L'ammissione di nuovi Associati avviene su domanda scritta degli interessati portante la dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti; la domanda di ammissione deve essere controfirmata da due Associati presentatori.

5.6. Non hanno i requisiti per essere Associati le persone fisiche destinatarie delle attività svolte dall'Associazione nonché i loro genitori, figli, fratelli e il loro coniuge.

La domanda di adesione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato dopo avere acquisito i

pareri di cui agli articoli 10 e 11. Le organizzazioni dovranno inoltre allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

5.7. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda per gravi motivi, nel caso in cui sia presentata da soggetti che abbiano tenuto comportamenti contrari alle finalità.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea.

5.8. Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

5.9. L'esercizio dei diritti dei Soci e la partecipazione all'attività dell'Associazione sono subordinati a regolare versamento della quota annuale di contribuzione nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.10. Tutti i Soci hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'associazione salvo il diritto, se assenti o dissenzienti, di impugnazione se contrarie allo statuto o estranee ai fini dell'Associazione.

Articolo 6

- Diritti e doveri degli Associati -

6.1. Gli Associati hanno uguali diritti ed obblighi. In particolare, tutti gli Associati:

* hanno diritto di partecipare alle Assemblee con uguale diritto di voto, di poter ricoprire cariche nell'ambito dell'Associazione, di partecipare alla vita associativa; per gli Associati morosi nel pagamento della quota associativa il diritto di voto è sospeso; i pagamenti parziali da parte degli Associati morosi sono imputati ai debiti più antichi; gli Associati facenti parte del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e non

rilevano ai fini del quorum costitutivo nelle assemblee chiamate a deliberare l'approvazione del bilancio annuale o azioni di responsabilità nei loro confronti;

* hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione; specificatamente hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annua nell'ammontare e nel termine decisi dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

6.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota e alla modalità del suo versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, a incremento del patrimonio dell'Associazione.

6.3. Il versamento della quota annuale è fatto a fondo perduto; non è quindi rivalutabile, né ripetibile e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

6.4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

6.5. I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7

- Perdita della qualità di Socio -

7.1. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento di

ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione del recesso.

7.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche su proposta di un Socio, l'esclusione di un Socio nei seguenti casi per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo, la violazione dello statuto e degli eventuali regolamenti l'Associazione e un comportamento pregiudizievole per l'attività e per l'immagine dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva in caso di sua ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per gravi motivi.

Decadono automaticamente dall'Associazione, senza che necessiti alcuna delibera assembleare di esclusione:

- gli Associati per i quali sia sopravvenuta la fruizione delle attività dell'Associazione da parte loro, di un loro genitore, figlio, fratello o del coniuge; la decadenza ha effetti immediati;
- gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa per due anni o più; la decadenza ha effetti dal novantesimo giorno successivo all'invio all'Associato interessato di apposita comunicazione di messa in mora; la decadenza deve essere comunicata all'Associato decaduto il quale può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza; nel caso di ricorso, ove non venga accolto, gli effetti della decadenza sono rinviati alla data della delibera assembleare; la comunicazione di messa in mora, la comunicazione di decadenza ed il ricorso all'Assemblea devono essere eseguiti a mezzo lettera raccomandata A.R.; la decadenza non fa venir meno i crediti dell'Associazione verso l'Associato decaduto.

Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio escluso, i diritti di partecipazione del Socio

medesimo all'organizzazione e dall'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Socio escluso. La deliberazione dell'esclusione provoca la cessazione delle qualità di Socio a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea dei Soci. Qualora sia proposta l'impugnazione:

- nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea dei Soci;
- nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Socio si trovi.

Il Socio al quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale è stata deliberata l'esclusione, sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Socio a causa della deliberazione di esclusione.

Capo III

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 8

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

8.1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

8.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 9

- Patrimonio -

9.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dai diritti mobiliari ed immobiliari, compresi eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da tutte le ulteriori contribuzioni che

pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio, con le erogazioni a vario titolo ricevute, con le entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e diverse di cui sopra, con espressa specificazione che ogni disposizione o elargizione non esplicitamente destinata all'incremento del patrimonio dell'Associazione deve essere rivolta al conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima e/o alla realizzazione di specifiche iniziative o progetti.

L'Associazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, nonché ai contributi eventualmente previsti dagli enti regionali e locali.

Articolo 10

- Salvaguardia del patrimonio -

10.1 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

10.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

10.3 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

10.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 11

- Raccolta Fondi -

11.1 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

11.2 L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 12

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 13

- Volontariato e Risorse -

L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 14

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

14.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

14.2. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo e ne approva la proposta entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea in termini utili per il deposito di cui all'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

14.3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

14.4 Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

14.5 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.

Capo IV

Organi dell'Associazione

Articolo 15

- Organi dell'Associazione -

15.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore dei Conti, ove nominato.

15.2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere prevista la nomina di cariche onorarie a riconoscimento di particolari benemeritenze.

15.3. Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

15.4. I componenti degli Organi dell'Associazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

15.5. Salvo quanto sopra, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 16

- Assemblea -

16.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci (ordinari e fondatori) che siano in possesso dei requisiti di legge e in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

16.2. Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Il Socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

16.3. I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio munito di delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Soci con deleghe separate per ognuno di essi.

16.4. L'Assemblea è convocata anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per la valutazione del programma svolto, per approvare il programma annuale di lavoro, per l'esame e la votazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

16.5. L'Assemblea dovrà essere convocata anche tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci ovvero da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da dall'Organo di Controllo, ove nominato.

16.6. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Negli stessi termini e con le medesime modalità dovrà essere inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

16.7. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

16.8. L'assemblea ordinaria:

- definisce le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e individuare le campagne tematiche;
- nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti degli Organi Sociali;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge;
- ratifica le nuove adesioni approvate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle impugnazioni di esclusioni dei Soci;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale e, ove predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul rimborso delle spese da liquidare agli organi dell'Associazione;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

16.9. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni statutarie;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa e, in tal ultimo caso, provvede alla conseguente nomina dei liquidatori determinandone i poteri nonché delibera sulla devoluzione del patrimonio.

16.10. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa.

16.11. Fanno eccezione le delibere sui seguenti argomenti:

- a. per le modifiche statutarie, in prima e in seconda convocazione, necessita il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa;
- b. per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, in prima e in seconda convocazione, necessita il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

16.12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea.

16.13. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento e di voto.

16.14. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

16.15. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto dal Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

16.16. Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito loro lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, ad eccezione del caso in cui l'Assemblea sia verbalizzata in forma notarile, nel qual caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Notaio verbalizzante.

Articolo 17

- Consiglio Direttivo -

17.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto da un numero di Associati non inferiore a cinque e non superiore a venti (oltre ad eventuali Presidenti d'Onore) nominati dall'Assemblea, che preliminarmente ne determina il numero. Si applica l'art. 2382 c.c.. Eventuali Presidenti d'Onore fanno parte del Consiglio Direttivo con funzioni esclusivamente consultive, senza diritto di voto e senza rilevare per il quorum costitutivo delle riunioni.

17.2. I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica anche per decadenza e precisamente:

* qualora cessino di far parte dell'Associazione;

* nel caso di assenza, ancorché giustificata, a quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo

17.3. I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio (per loro dimissioni o altre cause) competono all'Assemblea, che deve pertanto essere convocata su tale ordine del giorno. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

17.4. Tra i suoi membri il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e può eleggere sino a due Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, salvo quelle sotto specificate, ai suoi componenti (Presidenti d'Onore esclusi), sia a titolo collettivo (Comitato Esecutivo), sia a titolo individuale (Consiglieri Delegati); la carica di Consigliere Delegato è cumulabile con quella di Presidente e di Vice Presidente. Le deleghe a titolo individuale possono essere conferite esclusivamente a Consiglieri in possesso di adeguata professionalità relativamente alle attribuzioni delegate.

17.5 Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori della sede dell'Associazione purché nella Provincia di Torino, a cura del Presidente di propria iniziativa o su istanza scritta di almeno tre Consiglieri o del Collegio dei Revisori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione deve essere eseguita, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di carica (subordinatamente di età) e dal Consigliere più anziano di carica (subordinatamente di età).

17.6. La convocazione è fatta mediante avviso scritto con qualunque mezzo che ne assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, nonché agli eventuali Presidenti d'Onore; l'avviso di convocazione deve contenere data, luogo e ora della riunione nonché gli argomenti da trattare; l'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio comunicato all'Associazione dai destinatari.

17.6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il

voto di chi presiede. Il Consiglio è comunque validamente riunito, anche se non ritualmente convocato, ove siano presenti tutti i suoi membri. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

17.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

17.8. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.9. Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che siano rispettati i requisiti indicati all'art. 16.16 del presente Statuto.

17.10 Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. può compiere qualsivoglia atto compatibile con gli scopi e le attività di cui sopra;
- b. può rilasciare e revocare nei modi di legge, nell'ambito dei poteri di propria competenza, procure speciali per determinati atti o per categorie determinate di atti, anche a soggetti non Associati o non facenti parte del Consiglio Direttivo (potere non delegabile ai Consiglieri Delegati);
- c. può istituire e sopprimere, purché in Piemonte, sedi secondarie, uffici, rappresentanze (potere non delegabile ai Consiglieri Delegati);
- d. può accettare o rifiutare le domande di ammissione all'Associazione (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo sia ai Consiglieri Delegati);
- e. può attribuire ad un Associato, ancorché non abbia partecipato alla costituzione dell'Associazione, la qualifica di "Associato fondatore" (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
- f. può attribuire il titolo di "Sostenitore d'Onore" (potere non delegabile al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
- g. può formulare all'Assemblea proposte in ordine all'approvazione di Regolamenti e di modifiche statutarie (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Direttivo);

- h. può formulare all'Assemblea proposte relative all'esclusione di Associati per "gravi motivi" (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - i. può attribuire emolumenti ai Consiglieri Delegati, nel rispetto dei criteri/limiti sopra precisati e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - l. può assumere/licenziare personale dipendente ed attribuire incarichi di consulenza decidendo i relativi compensi attenendosi, per salari e stipendi, ai limiti di legge);
 - m. decide le regole di funzionamento dell'Associazione (potere non delegabile ai Consiglieri Delegati);
 - n. predispone il progetto di bilancio annuale e la relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - o. decide la quota associativa annua, nonché tempi e modalità di versamento (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - p. predispone il programma annuale di attività (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - q. propone all'Assemblea la nomina dei Presidenti d'Onore (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
- 17.12. Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza dell'Associazione, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega, di fronte ai terzi ed in giudizio e con la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

Articolo 18

- Presidente -

18.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni istanze giudiziarie e amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori.

18.2. I compiti del Presidente sono:

- a. convocare e presiedere sia le Assemblee, sia le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. comunicare ai Consiglieri la intervenuta decadenza della carica per assenza continuata alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c. comunicare agli Associati la intervenuta decadenza dall'Associazione;
- d. curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e. rilasciare e revocare a nome dell'Associazione procure notarili in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

18.4. Nei casi di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Articolo 19

- Vice Presidenti -

19.1. I Vice Presidenti del Consiglio Direttivo:

- * sono eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, in numero non superiore a due;
- * a fronte della delega di proprie attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo assumono anche la carica di Consigliere Delegato;
- * sono rieleggibili.

19.2 La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa e l'eventuale emolumento per la carica di Consigliere Delegato, ove attribuita al Vice Presidente.

19.3 Ai Vice Presidenti, salvo maggiori poteri/doveri a fronte di eventuali deleghe di attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo, secondo l'anzianità di carica (subordinatamente di età) fa unicamente carico la sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo in ogni sua attribuzione quando sia cessato, assente o impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 20

- Comitato Esecutivo e Consiglieri Delegati -

20.1. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni (escluse quelle non delegabili a sensi di legge o di statuto) a suoi componenti (Presidenti d'Onore esclusi), sia a titolo collettivo (Comitato Esecutivo), sia a titolo individuale (Consiglieri Delegati); le deleghe a titolo individuale possono essere conferite esclusivamente a Consiglieri in possesso di adeguata professionalità relativamente alle attribuzioni delegate.

20.2. Ai Consiglieri Delegati il Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, può corrispondere emolumenti individuali commisurati alla professionalità e all'impegno temporale connessi alle attribuzioni delegate; tali emolumenti sono da intendersi nei limiti di legge.

20.3. Il Comitato Esecutivo può essere nominato qualora il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti superiore a dieci; esso è composto esclusivamente dai componenti del Consiglio Direttivo investiti di specifiche cariche e cioè dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Delegati; è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di carica (subordinatamente di età), dal Consigliere Delegato più anziano di carica (subordinatamente di età); per il suo funzionamento si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo; i membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni; la carica di componente del Comitato Esecutivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa.

Articolo 21

- Presidenti d'Onore -

21.1. I Presidenti d'Onore sono nominati dall'Assemblea in numero non superiore a due, su proposta del Consiglio Direttivo; la carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa.

21.2. I Presidenti d'Onore fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto e con funzioni esclusivamente consultive; non rilevano relativamente a quanto previsto dal presente statuto circa il numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo e circa il quorum costitutivo delle riunioni.

21.3. La carica di Presidente d'Onore può essere attribuita a persone autorevoli, anche non associate, particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione i Presidenti d'Onore scadono unitamente al Consiglio Direttivo di cui fanno parte e sono rieleggibili.

Articolo 22

- Organo di controllo e Revisione Legale -

23.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

23.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

23.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 23

- Responsabilità -

I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 24

- Sostenitori d'Onore -

Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di "Sostenitore d'Onore" a soggetti aventi particolare rilievo nel mondo delle attività solidaristiche,

o in quello del lavoro, o in quello della cultura; il titolo di “Sostenitore d’Onore” è attribuito a vita; i “Sostenitori d’Onore” non sono giuridicamente Associati e quindi non hanno alcun diritto/obbligo verso l’Associazione, tra questi il diritto di voto e l’obbligo di pagare la quota associativa; hanno comunque diritto di presenziare alle Assemblee e di partecipare alla vita associativa.

Capo IV

Scioglimento – Rinvio

Articolo 25

- Scioglimento -

26.1 Qualora lo scopo dell’Associazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, l’Associazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

26.2. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci che contestualmente nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

26.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la deliberazione dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 26

- Foro competente -

Per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è competente il Foro di Torino.

Articolo 27

- *Rinvio* -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 10 luglio 2024

F.ti: Giovanna RECCHI

ALBERTO VADALA'